



COMUNE DI PIEVE TESINO

(Provincia di Trento)

Prot. 2159

AVVISO DI RITROVAMENTO OGGETTI SMARRITI

Si rende noto che è stato ritrovato, nella pensilina delle fermate degli autobus in località Pradellano e depositato presso gli uffici comunali :

un mazzo di chiavi con portachiavi di colore rosso.

Chiunque, ai sensi dell'art. 931 del codice civile si dichiara proprietario o avente titolo ad ottenere la consegna della cosa mobile ritrovata, potrà reclamarla presso gli uffici comunali, entro un anno dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

Iter procedurale:

- Riscontro dell'appartenza al richiedente del bene smarrito;
- Resituzione oggetto;
- Redazione e firma verbale di restituzione.

Normativa di riferimento:

art. 927 Codice Civile: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

art. 928 Codice Civile: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 Codice Civile: Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930 Codice Civile: Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16), il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 Codice Civile: Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 347 Codice Penale: È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a trecentonove euro:

chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate.

Il presente avviso viene pubblicato DUE DOMENICHE CONSECUTIVE all'Albo Pretorio del Comune e vi rimane ininterrottamente per 15 (quindici) giorni.

Pieve Tesino, 16.04.2026

Il Sindaco
Oscar Nervo*